



**Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa**

**Associazione Provinciale Latina**  
Viale Pier Luigi Nervi 258/L - 04100 Latina  
Telefono 0773 60.59.93-4 Fax 0773 60.46.03  
Sito internet: [www.cnalatina.it](http://www.cnalatina.it) e-mail: [info@cnalatina.it](mailto:info@cnalatina.it)

## **REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLA CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE di LATINA**

Articolo 1 - Competenza	2
Articolo 2 - Approvazione	2
Articolo 3 - Le norme integrative	2
Articolo 4 – Assemblea – convocazione - rappresentanza e quorum	2
Articolo 5 – Individuazione delle articolazioni dei Mestieri	4
Articolo 6 – Piano Strategico	6
Articolo 7- Assemblea Territoriale Elettiva	7
Articolo 8 - Le assemblee elettive del sistema confederale CNA	8
Articolo 9 - Candidature Confederali	9
Articolo 10 - Direzione Territoriale	10
Articolo 11 Presidenza Territoriale	11
Articolo 12 – Deleghe	12
Articolo 13 – Segretario Territoriale	12
Articolo 14 - Decadenza dagli Organi	12
Articolo 15 - Cumulo delle cariche e indennità	13
Art. 16 – Sanzioni disciplinari	13
Art. 17- Le incompatibilità	13
Art. 18 - Il simbolo ed il logo	14
Art. 19 – Norme di rinvio	14
Art. 20 – Promozione attività associativa, responsabile della protezione dei dati e Cna Privacy	14



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa

Associazione Provinciale Latina  
Viale Pier Luigi Nervi 258/L - 04100 Latina  
Telefono 0773 60.59.93-4 Fax 0773 60.46.03  
Sito internet: [www.cnalatina.it](http://www.cnalatina.it) e-mail: [info@cnalatina.it](mailto:info@cnalatina.it)

## **REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLA CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE di LATINA**

### **Articolo 1 – Competenza**

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, la CNA Associazione di Latina si dota di un proprio regolamento attuativo rispondente ai principi in esso contenuti.

Il presente regolamento riguarda direttamente la CNA di Latina e gli enti e le società di sua emanazione o di sua proprietà, le Sedi Zonali, le Unioni, i Mestieri ed i Raggruppamenti d'Interesse per la parte in cui le disciplina nel loro funzionamento e nella loro struttura secondo i requisiti necessari per far parte del sistema, come riportato nell'art. 8 dello Statuto.

### **Articolo 2 - Approvazione**

Il regolamento è approvato dalla Direzione con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Eventuali variazioni al regolamento sono approvate dalla Direzione con la stessa maggioranza.

### **Articolo 3 - Le norme integrative**

Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA Nazionale, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso.

Il codice etico (2° parte) riguarda la prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA di Latina ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001.

Il presente regolamento è integrato anche da quanto disposto in apposito Regolamento Uso del Marchio CNA e dalla CNA Social Media Policy.

### **Articolo 4 – Assemblea – convocazione - rappresentanza e quorum**

L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente su decisione della Presidenza Territoriale. Essa è convocata in prima ed eventualmente in seconda convocazione con preavviso di almeno 8 (otto) giorni dalla data stabilita. La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza.

L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno. Eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza, l'Assemblea può deliberare su argomenti non previsti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il (30%) dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della CNA di Latina, coadiuvato dalla Presidenza Territoriale e dal Segretario Territoriale.

Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell'Assemblea ad altri componenti della Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario Territoriale.

Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente dell'Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d'accordo con la Presidenza.

L'Assemblea deve essere prontamente convocata dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno i 2/5 dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, l'Assemblea ordinaria, è convocata dal vicepresidente più anziano.

E' convocata, ai sensi dell'art. 15, lettera i, dello statuto ed in ogni caso qualora il Presidente sia nella impossibilità oggettiva e permanente di svolgere il proprio incarico, dal Vicepresidente vicario o dal più anziano della Presidenza, su conforme delibera della Presidenza, entro tre mesi dall'evento.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente e, in mancanza, dal vicepresidente Vicario o più anziano, nei termini previsti dal comma precedente, qualora la maggioranza dei componenti della presidenza sia venuta a mancare o comunque sia dimissionaria.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti + 1 con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte con la presenza di almeno il 25% dei suoi componenti e con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

La composizione dell'Assemblea, come da art. 11, comma 1 dello Statuto, è determinata come segue. Sono componenti dell'Assemblea:

- a) I Presidenti in carica delle Sedi Zonali dell'Associazione
- b) I Presidenti coordinatori in carica delle Unioni Territoriali se costituite
- c) I Presidenti della CNA Pensionati e se costituiti dei raggruppamenti di interesse
- d) Un numero di titolari di imprese e di pensionati, eletti ogni quattro anni dalle Assemblee delle istanze zonali e se costituite dalle Unioni territoriali pari almeno al quadruplo di quelli indicati ai tre punti precedenti
- e) tutti i Presidenti Territoriali di Mestiere se costituiti o se indicati ai sensi dell'art. 5, comma 8, del presente Regolamento;
- f) ai componenti dell'Assemblea di cui alle lettere "a - b - c - d ed e" si aggiungono i Presidenti, iscritti alla CNA Associazione di Latina di società collegate ed enti di emanazione, che divengono, qualora non già eletti dalle Assemblee, componenti di diritto dell'Assemblea Territoriale.

I mestieri che compongono le Unioni territoriali, o le Unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell'Assemblea territoriale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.

Ogni Assemblea delle Istanze Zonali, delle Unioni se costituite o dei Mestieri dovrà garantire la elezione dei delegati all'Assemblea di CNA Latina rispettando la proporzionalità diretta con il numero degli associati iscritti in ogni istanza zonale e in ogni Unione o Mestiere.

Ad ogni mestiere organizzato viene assicurata la presenza in Assemblea di almeno 1 rappresentante, indipendentemente dal numero degli associati.

Si assume convenzionalmente che la CNA Pensionati ha diritto a 4 membri

1. I componenti di diritto decadono immediatamente al decadere del motivo del diritto e vengono automaticamente sostituiti.
2. I componenti dell'Assemblea di CNA Latina decadono immediatamente qualora non risultino iscritti. Decadono inoltre in caso di provvedimenti disciplinari.
3. I componenti che per qualsiasi motivo non possono più far parte dell'Assemblea vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.

## **Articolo 5 – Individuazione delle articolazioni dei Mestieri**

Al fine di migliorare rappresentanza, attrattività, relazione e legame con le imprese CNA ha scelto la strada della valorizzazione dei Mestieri.

1. I Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse sono decisi con specifico accordo tra CNA territoriali e CNA regionale e comunicato da CNA Regionale alla Presidenza Nazionale.
2. La CNA Associazione di Latina valutando ed indicando anche criteri numerici e/o qualitativi, con delibera della Direzione Territoriale:

- a) decide quali mestieri costituire ufficialmente fra quelli individuati a livello nazionale;
  - b) decide se attivarne altri in base a caratteristiche peculiari dell'economia del territorio, chiedendo autorizzazione a CNA Nazionale, indicando l'Unione di riferimento.;
  - c) tenuto conto dell'accordo tra CNA LAZIO e le CNA TERRITORIALI decide quali Unioni attivare tra quelle individuati a livello nazionale
  - d) stabilisce la composizione numerica degli organi dei Mestieri e delle Unioni in relazione alla consistenza associativa e alle diversificate tipologie di mestieri rappresentati
- 3.** Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, la CNA di Latina individua ed indica organi di governo per quei mestieri che costituisce ufficialmente nel proprio territorio attraverso specifica delibera della Direzione Territoriale.
- 4.** Nel caso in cui i mestieri non vengano costituiti ufficialmente, ma vengano valorizzati all'interno dell'Unione di appartenenza se costituita, il Presidente coordinatore dell'Unione Territoriale, sentita la Presidenza CNA, indicherà ogni 4 anni il Presidente territoriale di mestiere individuato per le istanze superiori.
- 5.** La CNA di Latina, con delibera della Direzione Territoriale, può individuare strumenti organizzativi e di coordinamento dei mestieri oppure veri e propri organi. Possono essere individuati come organi dei Mestieri: il Consiglio, il Presidente.
- ✓ Il Consiglio è composto: da tutti i delegati o rappresentanti di Mestiere, siano questi individuati o indicati dalla CNA o nel caso in cui siano eletti con assemblea tra gli iscritti del mestiere. Il Consiglio si riunisce solo in fase elettiva.
  - ✓ La Direzione Territoriale, o l'Unione se costituita appositamente delegata ai sensi dell'art. 6, lettera A), dello Statuto Nazionale e articolo 9 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, individua e indica, tra i componenti del consiglio, o tra gli associati di quello specifico Mestiere, con le modalità più consone alla dimensione del mestiere e coinvolgimento degli imprenditori, il Presidente di Mestiere.
  - ✓ Ai sensi dell'articolo 9, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, il Presidente Territoriale di Mestiere, se lo ritiene opportuno, può dotarsi di un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.
- 6.** Ai sensi dell'Articolo 6, dello Statuto Nazionale sono organi dell'Unione Territoriale della CNA di Latina, dove istituite: il Consiglio, Il Presidente coordinatore;
- ✓ Il Consiglio è composto: da tutti i delegati o rappresentanti di Mestiere, siano questi individuati e indicati dalla CNA o nel caso in cui siano eletti con assemblea tra gli iscritti del mestiere e dai Presidenti di Unione uscenti e si riunisce solo in fase elettiva.

- ✓ Il Presidente Coordinatore: il Presidente di Mestiere che svolge la funzione di "presidente coordinatore" di un Unione è, in genere, Il Presidente di Mestiere "più rappresentativo" scelto di "comune accordo" dai i Presidenti di Mestiere che compongono il consiglio di Unione in fase elettiva.  
La proposta di "Presidente Coordinatore" è "validata" (parere favorevole) per il tramite di una specifica delibera della Presidenza di CNA Territoriale di Latina.  
In caso di "mancato accordo" tra i presidenti dei mestieri che compongono un'Unione, il "presidente" della stessa è "individuato e indicato" per il tramite di una specifica delibera della Presidenza Territoriale di CNA di Latina.
- 7.** Ai sensi dell'articolo 6, lettera A) dello Statuto Nazionale, i Presidenti coordinatori di Unione della CNA di Latina restano in carica per 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
- 8.** I Presidenti coordinatore di Unione di CNA Latina, in base ai principi ispiratori ed a quanto espressamente codificato nell'articolo 8 lettera K dello Statuto Nazionale, dopo due mandati pieni e consecutivi, non possono concorrere a Presidente territoriale di Mestiere
- 9.** Il Presidente di ciascuna Unione e/o Mestiere, convoca e presiede gli organi.
- 10.** Gli organi delle Unioni e dei Mestieri debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'organo.
- 11.** In caso di persistente mancato funzionamento degli organi dell'Unione e del Mestiere ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, Il Presidente di CNA Latina, su conforme parere della Direzione, può procedere alla convocazione degli organi. In caso di impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento dell'Unione e/o del Mestiere, il Presidente di CNA Latina procede a convocare gli organi per il rinnovo della Presidenza di Unione o di Mestiere o per la nomina del nuovo Presidente coordinatore dell'Unione o Presidente di Mestiere. Il Presidente di CNA Latina può, in ogni caso, procedere, con parere favorevole della Presidenza Territoriale, alla revoca delle deleghe.

## **Articolo 6 – Piano Strategico**

1. Entro sei mesi dall'inizio del mandato la CNA di Latina elabora il piano strategico territoriale quadriennale che verrà proposto dalla Presidenza insieme al Segretario Territoriale e approvato dalla Direzione Territoriale.
2. Il piano strategico può essere sottoposto alla valutazione della Direzione Territoriale e, su proposta della Presidenza e d'intesa con il Segretario Territoriale, può essere modificato e integrato

## **Art. 7- Assemblea Territoriale Elettiva**

- 1.** L'Assemblea Territoriale quadriennale elettiva delle cariche confederali è convocata dalla Presidenza in prima seduta con preavviso ai delegati nei modi e termini di cui al precedente art. 4. La comunicazione dovrà, inoltre, sinteticamente riportare gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi i telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza Territoriale
- 2.** Con la convocazione dell'Assemblea Elettiva, di cui al primo comma del presente articolo, la CNA Associazione Territoriale di Latina provvede all'elezione dei propri componenti.
- 3.** Il Presidente delle Assemblee Elettive delle Articolazioni che compongono il Sistema Confederale di CNA Latina segnalerà, entro il quindicesimo giorno precedente l'assemblea elettiva, su appositi moduli prestampati, forniti dalla Presidenza Territoriale, i nominativi dei componenti eletti e di diritto, con relativi indirizzi, e-mail e fax, che dovranno pervenire al Segretario Territoriale. In caso di superamento di tale data, i componenti ritardatari non parteciperanno all'Assemblea elettiva, pur facendo parte dell'Assemblea Provinciale.
- 4.** La Direzione Territoriale fornirà, alla Presidenza Territoriale che dovrà provvedere a convocare l'Assemblea elettiva, i rapporti di rappresentatività in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto. La rappresentatività è calcolata sulla base degli iscritti risultanti in regola con le quote versate nell'anno precedente a quello dell'Assemblea elettiva.
- 5.** Le CNA di Latina elegge i propri componenti sulla base dell'art. 10 dello Statuto.
- 6.** La Direzione Territoriale stabilirà la modalità di rappresentatività della CNA Pensionati, che dovrà comunque contare almeno su una quota pari al 10 % del numero di componenti dell'assemblea elettiva.
- 7.** I componenti di diritto dell'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Assemblea e vengono automaticamente sostituiti.
- 8.** I componenti dell'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote, alla CNA Associazione Territoriale di Latina o alla CNA Pensionati. Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti, in caso di provvedimenti disciplinari adottati ai sensi dell'art. 19 dello Statuto. I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possono più far parte dell'Assemblea, vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.
- 9.** L'Assemblea elettiva elegge le cariche associative a scrutinio segreto, salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti, può essere adottato il voto palese in caso di candidature singole e con il parere favorevole della maggioranza dei presenti

- 10.** Le cariche confederali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.
- 11.** I membri della Presidenza in carica sono componenti di diritto della nuova Assemblea che si forma per la fase elettiva e concorrono all'elezione degli organi. Per tale motivo gli stessi membri, se non delegati dalle Assemblee Zonali o non rieletti in Presidenza o in Direzione, decadono dopo l'avvenuta elezione del Presidente e in tal caso non fanno parte dell'Assemblea eletta in sede del rinnovo quadriennale.
- 12.** Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche i Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni e CNA Pensionati.

### **Art. 8 - Le assemblee elettive del sistema confederale CNA**

- 1.** Le Assemblee dei livelli confederali di cui al primo comma dell'Art. 5 dello Statuto si svolgono secondo le norme e le modalità disciplinate dallo stesso Statuto, in particolare verranno organizzate in ambito Territoriale 3 Assemblee Elettive coincidenti con le Sedi Zonali, ovvero:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NORD</b>, per i comuni di Latina, Aprilia, Cisterna, Roccamassima, Cori, Norma, Sermoneta e associati residenti nella provincia di Roma;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CENTRO</b>, per i Comuni di Sezze, Maenza, Roccagorga, Sonnino, Priverno, Bassiano, Roccasecca dei Volsci, Prossedi; Pontinia, Terracina, Sabaudia, San Felice Circeo;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SUD</b>, per i Comuni di Formia, Gaeta, Minturno, Itri, Campo di Mele, Lenola, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Ponza, Ventotene, Fondi, Sperlonga, Monte San Biagio, associati residenti in Campania e associati residenti nella provincia di Frosinone;</li> </ul>

- 2.** Ogni Assemblea Zonale eleggerà un numero di Delegati all'Assemblea Territoriale Elettiva, per un totale di 27 delegati, in proporzione al numero di associati che hanno residenza e/o sede legale nei comuni della zona. Pertanto l'Assemblea Territoriale quadriennale Elettiva sarà composta da 27 Delegati eletti nelle 3 Sedi Zonali, più 4 Delegati eletti da CNA Pensionati Latina compreso il Presidente di CNA Pensionati, a questi vanno aggiunti i membri della Presidenza incarica così come previsto dal precedente Art. 7 comma 11, dai Presidenti eletti dalle sedi Zonali come previsto dall'Art. 5 lettera E dello Statuto, i Presidenti coordinatori in carica delle Unioni Territoriali se costituite, se costituiti i Presidenti dei raggruppamenti di interesse, i Presidenti Territoriali di Mestiere se costituiti o se indicati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del presente Regolamento.
- 3.** La candidatura a Presidente della sede Zonale, sottoscritta almeno da 10 imprenditori associati con sede o residenza nella Istanza di Zona deve essere presentata all'Assemblea stessa per il tramite del Segretario Territoriale e consegnata allo stesso almeno 3 giorni prima della data dell'Assemblea Zonale.



4. Il Presidente neo eletto della Sede Zonale, può presentare una lista di candidati come Delegati all'Assemblea Elettiva Territoriale in numero pari a quegli spettanti all'Istanza Zonale stessa.
5. In caso di singole candidature e liste di delegati bloccate, il voto è sempre palese. In presenza di candidature multiple l'Assemblea Zonale a maggioranza può stabilire altre modalità di voto.

## **Articolo 9 - Candidature Confederali**

L'Assemblea elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza e la Direzione Territoriale.

### **1. Requisiti**

- a. Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.
- b. In particolare il Presidente di CNA Latina dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto funzione di:  
Membro della Presidenza Territoriale o della Direzione Territoriale.
- c. Oppure il Presidente di CNA Latina potrà essere scelto tra imprenditori in attività che siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema confederale.
- d. Sono esclusi dai vertici confederali quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti, siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi. In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi, la Direzione Provinciale, delibera sulla ammissibilità della candidatura.

### **2. Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi**

- a. La Direzione Territoriale, prendendo atto della convocazione dell'Assemblea elettiva, nomina un Collegio Elettorale, con il compito di valutare le candidature per il Presidente, la Presidenza e la Direzione Territoriale.
- b. I membri del collegio saranno scelti tra imprenditori che avranno dimostrato costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio. I membri del collegio devono essere in numero di 3. Nessun componente del collegio può essere candidato alle cariche Confederali oggetto della consultazione. Il Collegio elettorale opera, coadiuvato dal Segretario Territoriale.
- c. Il Collegio accoglie le candidature alla carica di Presidente Territoriale inoltrate, per il tramite del Segretario Territoriale, al Collegio medesimo 20 giorni prima la data di svolgimento dell'Assemblea, che ottengono, su un formalizzato Piano

Strategico di Mandato, una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 25% dei componenti dell'Assemblea medesima. La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato, il Collegio controlla e verifica la scelta del delegato con il delegato stesso. Il Collegio, valutate accuratamente le persone dei candidati, sia sotto il profilo imprenditoriale che etico e morale, persegue l'obiettivo di una proposta unitaria per il Presidente Territoriale.

- d. Il Collegio constatata la validità e legittimità della presenza di più di un candidato, lo comunica alla Presidenza Territoriale che provvede a convocare una seduta dell'assemblea in forma privata, 5 giorni prima di quella elettiva, nella quale i candidati presentano il loro Piano Strategico di Mandato.
- e. Le candidature per la Presidenza Territoriale, sono formulate dal Collegio di concerto con il Presidente neo eletto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività generale dell'intero Sistema CNA, considerando la necessità di avere presenti, in un organo non superiore a 5 componenti compreso il Presidente, una significativa presenza femminile pari ad almeno il 20% dei componenti della Presidenza ed almeno il 20% dei componenti della Direzione, in tutti i livelli del sistema, con esclusione nel caso di organi composti in modo automatico.
- f. In caso di dimissioni del Presidente provinciale o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza, la Direzione Territoriale, convocata dal vicepresidente più anziano, deve nominare il Collegio Elettorale entro 30 gg ed entro i successivi 60 gg convoca l'Assemblea per il rinnovo.
- g. La Direzione Territoriale, eletta dall'Assemblea Elettiva, è composta fino ad un numero massimo di 15 componenti, compresa la Presidenza Territoriale ed i membri di diritto. Sono membri di diritto, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, i Presidenti coordinatori delle Unioni se costituite, i Presidenti dei raggruppamenti di interesse se costituiti, il Presidente di CNA Pensionati, i Presidenti delle sedi Zonali, il Presidente di CNA Professioni se costituita. Il presidente Onorario partecipa di diritto ai lavori della Direzione Territoriale.
- h. Per la Direzione Territoriale le candidature possono essere presentate con liste aperte all'Assemblea Elettiva: vale a dire che per ogni livello confederale del Sistema CNA possono essere presentati più nominativi di quelli eleggibili.
- i. Il Collegio Elettorale può optare per la lista chiusa o altre modalità.

## **Articolo 10 - Direzione Territoriale**

1. La Direzione Territoriale è convocata dal Presidente, su conforme delibera della Presidenza Territoriale, con un preavviso di almeno 6 gg. dalla data di riunione. La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, anche l'ordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e

può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria della CNA Territoriale.

2. La Direzione, a norma del vigente Statuto, può anche essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La richiesta deve essere in tal caso inoltrata per iscritto al Presidente, il quale provvederà all'espletamento delle formalità previste dal presente articolo
3. Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione e di almeno di 1/3 in seconda convocazione.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. La modalità di espressione del voto è palese, la maggioranza dei presenti può anche decidere su modalità diverse, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano.
5. In caso di impedimento del Presidente le formalità di convocazione ed i compiti di presidenza della Direzione verranno svolti da uno dei Vice Presidente al quale il Presidente potrà altresì delegare l'esercizio di tali funzioni ove lo ritenga per ragioni di opportunità.
6. Il voto non può essere dato per delega.
7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, di norma, distribuito nella riunione successiva.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) su richiesta dei componenti della Direzione Territoriale e/o del Segretario Territoriale le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

### **Art. 11 Presidenza Territoriale**

1. La Presidenza è composta, di norma, da un numero dispari di componenti, incluso il Presidente, non inferiore a tre e non superiore a cinque. Il numero dei componenti della Presidenza è stabilito dall'Assemblea in sede elettiva all'atto della nomina.
2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti della Presidenza, si provvede alla loro sostituzione a norma del successivo art. 14.
3. Se invece, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti della Presidenza, l'intera Presidenza stessa si intenderà decaduta e sarà convocata l'Assemblea in sede elettiva per dar luogo a nuove elezioni secondo quanto previsto dal precedente art. 7.

4. La Presidenza è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione, almeno tre giorni prima della data stabilita, che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Presidenza ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
6. Ai lavori della Presidenza potranno essere invitati coloro che rappresentano l'Associazione in organismi di enti e società esterne pubbliche e/o private (Istituti di Credito, Camera di Commercio, Aziende Municipalizzate, Presidenza e Direzione Nazionale CNA, ecc..) ove lo si ritenga opportuno al fine di consentire loro un più compiuto svolgimento del relativo mandato.
7. La Presidenza è validamente costituita ed atta a deliberare con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto cui accede il Presidente.
8. Delle decisioni della Presidenza viene redatto verbale a cura del Segretario Territoriale.
9. La Presidenza Territoriale è costituita per almeno il 20% da imprenditrici.

### **Art. 12 – Deleghe**

1. Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti, o ad imprenditori esterni alla Presidenza con particolari esperienze, una o più deleghe inerenti la materia confederale. Tali deleghe dovranno essere svolte, per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture confederali, d'intesa con il Segretario Territoriale.

### **Art. 13 – Segretario Territoriale**

1. Al fine di concretizzare la previsione suggerita all'articolo 17, lettera c, dello statuto, per l'incarico di Segretario Territoriale, si indica una durata massima di anni 16, salvo espressa deroga approvata dalla Direzione, con la maggioranza di 2/3. La norma entra in vigore dal prossimo rinnovo di incarico al Segretario Territoriale.

### **Art. 14 - Decadenza dagli Organi**

1. I componenti degli Organi confederali previsti dallo Statuto, decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:
  - a. perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
  - b. perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA a qualunque livello associato;
  - c. quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti del corrispondente livello confederale di appartenenza o dal Collegio Nazionale dei Garanti.
  - d. In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito alle riunioni degli Organi confederali è prevista la decadenza, che dovrà essere

dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti la Presidenza e la Direzione Territoriale si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione dell'Assemblea Territoriale.

2. Il Presidente di CNA Pensionati ed i portavoce delle Sedi Zonali eletti nella Direzione Territoriale, ai sensi dell'art. 8 lettera b), comma 7, del presente Regolamento, decadono di diritto e con effetto immediato dalla Direzione stessa nel momento in cui essi, per qualsiasi ragione, cessino dall'incarico di Presidente.

3. L'Assemblea Territoriale, nella sua prima riunione successiva alle automatiche decadenze di cui sopra, provvederà all'elezione di altrettanti nuovi membri di Direzione.

4. Con la convocazione dell'Assemblea Territoriale elettiva di cui all'art. 14 dello Statuto, le decadenze di diritto dalla Direzione che ne derivano sono sospese, pertanto la composizione dell'organo è congelata a tale data.

### **Art. 15 - Cumulo delle cariche e indennità**

1. La carica di Presidente Territoriale è incompatibile con quella di Presidente delle Sedi Zonali, così come quella di Presidente di Unione, di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di CNA Professioni.
2. Le indennità relative alle cariche e agli incarichi confederali debbono essere sempre stabilite da un organo confederale, nel quale la decisione verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.
3. In caso di incompatibilità anteriore all'approvazione del presente regolamento, se in essere al prossimo rinnovo delle cariche, questa si dovrà risolvere entro sei mesi.

### **Art. 16 – Sanzioni disciplinari**

La Direzione, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dai dirigenti o dei membri degli organi confederali, in violazione dello Statuto, del presente regolamento, del codice etico, anche per la parte relativa all'attuazione del D.Lgs. 231/01, richiede al Collegio provinciale dei garanti le seguenti sanzioni:

- avvertimento
- richiamo scritto;
- sospensione dal rapporto associativo;
- sospensione dall'incarico confederale o dall'organo di appartenenza;
- decadenza dagli organi;
- espulsione.

### **Art. 17- Le incompatibilità**

1. I Presidenti dei diversi livelli confederali, i vicepresidenti, i membri delle presidenze e direzioni, i Presidenti delle Unioni, i dirigenti ed il personale

dipendente, a tutti i livelli del sistema CNA, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazione pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e dipendenti, per il tramite del Segretario Territoriale, comunicano al Presidente gli incarichi loro proposti.

2. Nei casi in cui la Direzione, ai sensi dell'art. 15, lett. j) dello Statuto, indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.
3. La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

### **Art. 18 - Il simbolo ed il logo**

Ci si attiene a quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento Nazionale

### **Art. 19 – Norme di rinvio**

1. Il presente Regolamento è attuativo dello Statuto della CNA di Latina approvato alla Direzione Territoriale nella seduta del 05/05/2021.
2. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto, del Codice Civile e delle altre leggi applicabili in materia.

### **Art. 20 – Promozione attività associativa, responsabile della protezione dei dati e Cna Privacy**

a) Promozione dell'attività associativa e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video

1. Gli organi del sistema confederale nazionale o territoriale possono fornire ai propri associati, tramite corrispondenza o attraverso l'impiego di qualsiasi forma di comunicazione, ogni informazione volta a promuovere l'attività dell'Associazione.
2. Conformemente agli scopi del sistema CNA, gli organi confederali territoriali, nonché gli organi di Mestiere, di Unione e di Raggruppamento di Interesse, organizzano assemblee, incontri, riunioni, convegni, conferenze, di natura sia pubblica che privata. I partecipanti agli eventi, quali soggetti interessati, possono appartenere al tessuto associativo del Sistema CNA, nonché partecipare agli eventi in qualità di soci sostenitori, non associati e personalità pubbliche. La partecipazione ai detti eventi dei dipendenti del Sistema CNA si considera regolata all'interno del rapporto di lavoro.
3. I soggetti interessati, intervenendo agli eventi, esprimono il consenso al trattamento dei dati personali che li riguarda, per quanto concerne in particolare la pubblicazione o la diffusione dei dati relativi alla propria immagine, sia a livello interno che esterno, tramite canali informativi, piattaforme informatiche, siti internet e social network, nel contesto degli scopi e degli obiettivi del sistema CNA. Nell'ambito dei predetti eventi possono essere

scattate fotografie, effettuate riprese audio-video e poste in essere tutte le attività che postulano l'acquisizione di immagini in ordine ai partecipanti.

4. I soggetti interessati hanno il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso intervenuto prima della revoca.
5. Il periodo di conservazione dei dati personali relativo ad immagini acquisite nelle modalità indicate dal presente articolo deve limitarsi al minimo necessario e non può comunque risultare superiore ai cinque anni, con esclusione delle immagini che rappresentano per il sistema CNA il proprio patrimonio storico-associativo.
6. Le riunioni degli organi di cui al comma 1 possono essere registrate in formato audio o video ad opera del titolare del trattamento e nel rispetto delle finalità istituzionali del sistema CNA. Sono escluse altre forme di registrazione acquisite senza il consenso degli interessati che partecipano alle dette riunioni».

#### b) CNA Privacy

1. Allo scopo di tutelare i diritti dei propri associati e garantire la protezione dei dati trattati, è istituita presso il livello nazionale confederale una struttura di sistema denominata CNA Privacy, composta dal Privacy Manager, che la presiede con il compito di esercitare funzioni di indirizzo e raccordo, nonché da esperti da questo individuati all'interno del sistema CNA.
2. CNA Privacy, secondo le norme del proprio regolamento:
  - a) vigila sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale confederale;
  - b) supporta i Privacy Manager delle strutture dei diversi livelli confederali in ordine alla verifica e alla valutazione dell'efficacia delle misure adottate dalle singole CNA Territoriali e Regionali, proponendo eventuali azioni da intraprendere;
  - c) predisponde, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle proprie attività da trasmettere alla Presidenza della CNA Nazionale.
3. In caso di violazione dei dati personali ovvero di controlli effettuati dalle autorità preposte al controllo, le strutture dei diversi livelli confederali informano, nel più breve tempo possibile, il Privacy Manager del livello confederale nazionale».